

ALLEGATO B

PROCEDIMENTO PER L'ACCREDITAMENTO

La domanda di accreditamento viene presentata dal soggetto privato interessato, su base volontaristica, al coordinatore pedagogico del distretto competente per territorio che deve provvedere ad istituire la commissione tecnica di valutazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
I soggetti pubblici comunicano al servizio regionale competente il programma delle visite di audit

L'istruttoria della domanda viene realizzata dalla commissione tecnica di valutazione cui sopra, costituita da tre membri: in ogni caso dal coordinatore pedagogico del distretto ove ha sede il servizio richiedente (o suo incaricato); da un funzionario regionale del competente servizio o da esperto individuato dalla Regione e da un coordinatore pedagogico di altro distretto. In caso di impossibilità del membro regionale, la commissione potrà essere completata con un coordinatore pedagogico di distretto diverso da quello ove ha sede il servizio richiedente.

L'istruttoria valutativa si realizza sia attraverso l'analisi dei documenti presentati all'atto della domanda che mediante un sopralluogo diretto all'interno del servizio

L'esito dell'istruttoria valutativa si riflette in apposito rapporto sottoscritto dalla commissione tecnica di valutazione, rilasciato agli interessati il giorno dell'audit di accreditamento

Il provvedimento finale viene assunto dal Comune, preso atto del rapporto della commissione di valutazione e inviato agli interessati e al competente servizio regionale. Il procedimento per l'accREDITAMENTO deve concludersi entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del coordinatore pedagogico distrettuale, fatti salvi i casi di sospensione del suddetto termine ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.
L'accREDITAMENTO ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di adozione del provvedimento finale ed è condizionato al permanere - in capo al titolare del servizio - di tutti i requisiti che hanno dato luogo al rilascio nonché all'adeguamento a ulteriori norme nazionali e regionali in materia.
E' stabilito un monitoraggio almeno triennale sui soggetti accREDITATI, a cura dei coordinatori pedagogici distrettuali (tramite le commissioni di valutazione di cui sopra), mediante acquisizione documentale (esclusivamente per gli elementi variati) e/o sopralluogo. E' fatta salva, per la Regione, la possibilità di disporre ulteriori verifiche sui soggetti accREDITATI, sia a campione che su segnalazione.

Presso la Regione è istituito l'Albo dei nidi accREDITATI in cui vengono registrati i relativi provvedimenti adottati in materia (nuove iscrizioni, verifiche e/o cancellazioni/revoche)

Si dà luogo a revoca dell'accREDITAMENTO, con provvedimento immediatamente esecutivo del Comune, in ogni caso in cui si rilevi una decadenza dalle condizioni che dettero luogo al rilascio, conseguenti al venir meno di uno o più dei requisiti stabiliti dalla legge. Tale provvedimento deve essere inviato all'interessato e al competente servizio regionale.

I titolari dei nidi d'infanzia accREDITATI durante la fase sperimentale dell'accREDITAMENTO (anni 2012/2013/2014) in luogo di presentare domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, come indicato nella dgr 234/12, attendono di essere contattati direttamente dal coordinatore pedagogico del distretto territorialmente competente per concordare le modalità e i tempi della visita di monitoraggio.

Gli esiti delle visite di monitoraggio (almeno triennali) sono formalizzati mediante rapporto sottoscritto dalla commissione tecnica di valutazione, analogamente alla modalità adottata in sede di primo audit finalizzato all'accREDITAMENTO. In caso di esito negativo viene adottato un

provvedimento di revoca da parte del Comune e inviato agli interessati e al competente servizio regionale. I coordinatori pedagogici distrettuali ogni anno redigono una relazione sugli sviluppi successivi alle visite di audit dei nidi d'infanzia accreditati.